



CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
IL SINDACO METROPOLITANO

Il Sindaco metropolitano Prof. Roberto Gualtieri, in data odierna, ha adottato il seguente atto:

DECRETO N. 103 del 08/07/2022

OGGETTO: Disciplina della quantificazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni Esaminatrici dei concorsi pubblici della Città Metropolitana di Roma Capitale - Appendice al Regolamento sulle modalità di acquisizione e di sviluppo delle risorse umane della Città Metropolitana di Roma Capitale

OGGETTO: Disciplina della quantificazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni Esaminatrici dei concorsi pubblici della Città Metropolitana di Roma Capitale - Appendice al Regolamento sulle modalità di acquisizione e di sviluppo delle risorse umane della Città Metropolitana di Roma Capitale.

IL SINDACO METROPOLITANO

Premesso che:

l'art. 35, comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 rinvia al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la disciplina relativa alle dotazioni organiche, alle modalità di assunzione agli impieghi, ai requisiti di accesso e alle procedure concorsuali;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, relativo al "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", in particolare all'art. 18, comma 1, del predetto decreto, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro del Tesoro, la determinazione, per tutti i tipi di concorso, dei compensi da corrispondere al presidente, ai componenti ed al segretario delle commissioni esaminatrici, nonché al personale addetto alla vigilanza;

il citato art. 18 prevede, altresì, che la misura dei predetti compensi può essere aggiornata, ogni triennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del Tesoro, in relazione alle variazioni del costo della vita, rilevate secondo gli indici ISTAT;

Considerato che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, sono stati determinati i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;

i regolamenti della Provincia di Roma sulla disciplina delle assunzioni via via adottati prevedevano le misure dei compensi, ma sono poi stati superati dall'attuale Regolamento sulle modalità di acquisizione e sviluppo delle risorse umane, approvato con decreto sindacale n. 72 dell'11.06.2022, che non ha adeguato le suddette previsioni;

l'art. 35, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, fra i principi a cui si conformano le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, prevede quello secondo cui le commissioni sono composte esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

Ritenuto, altresì che:

l'art. 3, comma 13, della citata legge n. 56 del 2019 prevedeva che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si sarebbe provveduto all'aggiornamento dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995;

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 10/09/2020, sono stati determinati i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni;

tale adeguamento tiene conto della complessità del quadro normativo derivante dall'evoluzione delle modalità di reclutamento e dell'impegno richiesto per le selezioni, anche a fronte della partecipazione massiva alle procedure concorsuali finalizzate a selezionare candidati con competenze adeguate ai mutati bisogni della collettività, nonché delle variazioni del costo della vita intervenute dall'adozione del precedente provvedimento;

l'art. 1, comma 5, del richiamato DPCM prevede che le Regioni e le autonomie locali, nell'esercizio della propria autonomia, possano recepire quanto previsto dal medesimo decreto;

considerato l'impegno richiesto alle commissioni esaminatrici nei concorsi indetti dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, anche in favore di altri enti del territorio, si ritiene opportuno adeguare i compensi da corrispondere ai componenti e al personale addetto alla vigilanza delle medesime procedure, uniformandosi alle determinazioni stabilite in materia a livello nazionale;

la Corte dei Conti, sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con Deliberazione n. 440/2019 ha precisato che la previsione del comma 12 dell'articolo 3, della legge n. 56/2019, non incide sulla disciplina della retribuitività dei compensi, ma sulle modalità di erogazione e gestione dei compensi stessi, in quanto gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego vanno gestiti in maniera differente da quelli disciplinati ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001, essendo i primi conferiti, ad ogni effetto di legge, in ragione dell'ufficio ricoperto. Conseguentemente, ai componenti delle commissioni di concorsi pubblici, banditi da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza, spetta il compenso per l'attività di presidente, di componente o di segretario di una commissione di concorso, anche se non ascritti ai profili dirigenziali. La spesa per il pagamento dei compensi da corrispondere dovrà essere prevista negli stanziamenti di bilancio dell'anno di competenza;

con nota pervenuta al Comune di Lucca in data 4.6.21 il Servizio per la gestione e il supporto dell'Ufficio per i concorsi e il reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri *“ritiene che la corresponsione dei compensi riguardi tutti i componenti delle commissioni di concorso, a prescindere dall'appartenenza o meno degli stessi ai ruoli dell'amministrazione che bandisce il concorso”*;

la sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti con Deliberazione n. 34/2022/SRCPIE/PAR del 9 marzo 2022 ha ritenuto che *“non è consentita la corresponsione, in favore dei membri interni di commissioni di concorso per il reclutamento di personale pubblico indetto da un ente locale, del compenso stabilito dagli artt. 13 e 14 legge 19 giugno 2019, n. 56, in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico di cui all’art. 24, comma 3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”*;

in ragione dell’esistenza in materia di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, con deliberazione n. 72/2022/QMIG la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto ha ravvisato l’esigenza di una pronuncia nomofilattica finalizzata a stabilire se - ai sensi dell’ art. 3, commi 13 e 14, della legge n. 56/2019 - sia consentita la remunerazione dei dipendenti per l’attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego bandito da un ente locale, sia qualora appartenenti ai ruoli dell’amministrazione che bandisce la procedura sia di altra amministrazione, sospendendo ogni pronuncia e sottoponendo al Presidente della Corte dei conti la valutazione sull’opportunità di deferire alla Sezione delle Autonomie, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, o alle Sezioni riunite, ai sensi dell’art. 17, comma 31, del D.L. n. 78/2009, la questione di massima in ordine alle problematiche interpretative;

con la citata delibera, tuttavia, la Sezione regionale veneta dimostra chiaramente di non condividere l’orientamento prevalente secondo il quale la deroga al principio di onnicomprensività di cui all’art. 24, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165/2001, prevista dall’art. 3, comma 14, L. n. 56/2019, trova applicazione nei confronti delle sole amministrazioni statali e degli enti pubblici (non economici) nazionali, trattandosi, quest’ultima, di norma eccezionale e, dunque, di stretta interpretazione, non suscettibile di interpretazione estensiva, né analogica, in ossequio al divieto contenuto nell’art. 14 delle disposizioni preliminari al Codice civile;

per la Sezione regionale veneta, però, la disciplina di cui al più volte citato comma 14 dell’art. 3 della legge n. 56/2019 si applica esclusivamente al personale dirigenziale, poiché la norma in esame costituisce una disposizione di carattere derogatorio la quale - in ossequio a quanto previsto dall’art. 14 delle disposizioni preliminari del codice civile - non può trovare applicazione *“oltre i casi e i tempi in essa considerati”*;

per il restante personale, affermano i Giudici, trovano invece applicazione le regole previste dalla normativa di settore e dai regolamenti all’uopo eventualmente adottati dagli enti locali ai sensi dell’art. 70, comma 13, del D.lgs. n. 165/2001;

la deliberazione n. 9/SEZAUT/2022/QMIGi del 4.7.22 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, la quale, chiamata ad esprimersi nell’esercizio della funzione nomofilattica si pronuncia nel senso che *deve considerarsi inammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto attinente a materia esorbitante dalla competenza della Corte dei conti, il quesito relativo all’interpretazione dell’art. 3, commi 13 e 14, della legge n. 56/2019, nel senso di stabilire se sia consentito o meno la remunerazione dei dipendenti per l’attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego bandito da un ente locale, sia che i dipendenti appartengano ai ruoli dell’amministrazione che bandisce la procedura, sia che appartengano ad altra amministrazione*;

che rimane comunque occorrente adeguare la previsione regolamentare inerente la misura dei compensi;

che ciò può avvenire anche mediante l'integrale recepimento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 10/09/2020, con la quale sono stati determinati i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, tenuto conto che il comma 5 dell'art. 1 del decreto stesso espressamente prevede che *le Regioni e le autonomie locali, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire quanto previsto dal presente decreto*;

Visto:

il D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii;

il D. Lgs. del 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii;

il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994 n. 487 e ss.mm.ii;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 10/09/2020;

Visti i vigenti C.C.N.L. e C.C.I. per il personale del Comparto e Dirigenza Regioni – Funzioni Locali;

Visto:

lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale;

il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Città Metropolitana di Roma Capitale;

l'art. 70, comma 13, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;

Vista la Legge n. 56 del 19/06/2019;

Preso atto:

che il Direttore dell'U.C. "Risorse Umane" Dott. Valerio De Nardo, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *"compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti"*, nulla osserva;

DECRETA

- di definire la Disciplina sulla quantificazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni Esaminatrici dei concorsi pubblici della Città Metropolitana di Roma Capitale e al personale addetto alla vigilanza delle medesime procedure, intendendola quale Appendice al Regolamento sulle modalità di acquisizione e di sviluppo delle risorse umane della Città Metropolitana di Roma Capitale, mediante il recepimento integrale delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 10/09/2020, con specifico riferimento alla misura ed ai limiti degli stessi, per ogni tipologia di selezione espletata;
- di dare atto che il riconoscimento del compenso dovrà avvenire nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa in materia di onnicomprensività della retribuzione.
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente

PAOLO CARACCILO

IL SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente

ROBERTO GUALTIERI